

Attualità

# Componenti negativi di reddito - 1

7 Aprile 2005

Spese per prestazioni di lavoro: valutazione civilistica e fiscale

Thumbnail  
Image not found or type unknown

## 5. COMPONENTI NEGATIVI DI REDDITO

### 5.1 Spese per prestazioni di lavoro

#### 5.1.1 Valutazione civilistica

Dal punto di vista civilistico, i costi sostenuti per il personale trovano collocazione nella voce B) Costi della produzione, al numero 9) Costi per il personale.

Invece, i costi per oneri di utilità sociale vanno inseriti al numero 14) "Oneri diversi di gestione".

L'articolo 2427 del codice civile, inoltre, prevede che nella nota integrativa devono essere indicati: "... 15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria; 16) l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria; ...".

#### 5.1.2 Valutazione fiscale

L'**articolo 95** del Tuir detta le regole fiscali per la deduzione dei costi per le prestazioni di lavoro.

In particolare, è previsto che le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella determinazione del reddito comprendono anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori, salvo il disposto con riferimento agli oneri di utilità sociale dall'articolo 100, comma 1.

Tale norma, infatti, dispone che le spese relative a opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.

##### 5.1.2.1 Strutture ricettive

Inoltre, non sono deducibili i canoni di locazione anche finanziaria e le spese relative al funzionamento di strutture recettive, salvo quelle relative a servizi di mensa destinati alla generalità dei dipendenti o a servizi di alloggio destinati a dipendenti in trasferta temporanea.

#### *5.1.2.2 Fabbricati in uso ai dipendenti*

I canoni di locazione anche finanziaria e le spese di manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti sono deducibili per un importo non superiore a quello che costituisce reddito per i dipendenti stessi a norma dell'articolo 51, comma 4, lettera c).

In altre parole, sulla base del principio di correlazione in base al quale tutto ciò che costituisce reddito di lavoro dipendente è deducibile in capo al datore di lavoro, la quota che quest'ultimo può portare in deduzione, quale componente negativo di reddito, è pari a quanto costituisce reddito per il dipendente.

Va ricordato che l'articolo 51, comma 4, lettera c), del Tuir prevede una particolare disciplina per determinare il reddito di lavoro dipendente relativo ai fabbricati concessi in uso ai dipendenti distinguendo tra:

- fabbricati iscritti in catasto senza alcun obbligo di dimorarvi. Il reddito per il dipendente è costituito dalla differenza tra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso
- fabbricati iscritti in catasto con obbligo di dimorarvi. Il reddito per il dipendente è costituito dal 30 per cento della differenza tra la rendita catastale (o presunta) del fabbricato, aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento dell'immobile
- fabbricati che non devono essere iscritti in catasto. Costituisce reddito di lavoro dipendente la differenza tra il valore del canone di locazione determinato in regime vincolistico o, in mancanza, quello determinato in regime di libero mercato e quanto corrisposto o trattenuto per il godimento del fabbricato.

Qualora i fabbricati siano concessi in uso a dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l'attività, per il periodo d'imposta in cui si verifica il trasferimento e nei due periodi successivi, i predetti canoni e spese sono integralmente deducibili.

#### *5.1.2.3 Spese di vitto e alloggio per trasferte*

Per quanto riguarda, invece, le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa è deducibile un ammontare giornaliero non superiore a 180,76 euro, aumentato a 258,23 euro per le trasferte all'estero.

Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti è stato autorizzato a utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel.

Le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono dedurre un importo pari a 59,65 euro al giorno, elevate a 95,80 euro per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto.

### **Tavola - Deducibilità spese per trasferta**

<b>Tipo e modalità di rimborso</b>	<b>Deducibilità per l'impresa</b>
Trasferte nell'ambito comunale	SI
Trasferte fuori del territorio comunale: rimborso forfetario	SI
Trasferte fuori del territorio comunale: rimborso misto	SI
Trasferte fuori del territorio comunale: rimborso analitico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Spese di vitto e alloggio: deducibili sino a 180,76 euro, elevato a 258,23 euro per le trasferte all'estero;</li> <li>- Utilizzo dell'auto propria o noleggio: deducibilità pari al costo di percorrenza calcolato in base alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel.</li> </ul>

#### 5.1.2.4 Compensi ad amministratori

Per i compensi spettanti agli amministratori delle società ed enti vige il principio di cassa per cui sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti.

Quelli erogati sotto forma di partecipazione agli utili, anche spettanti ai promotori e soci fondatori, sono deducibili anche se non imputati al conto economico.

13 - continua

di

**Saverio Cinieri**

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/componenti-negativi-reddito-1>